

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI (ESTRATTO)

Art. 76 - Rinuncia alla partecipazione

1. La rinuncia di una A.S.A. a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione e non conferisce alla A.S.A. rinunciataria il diritto di partecipazione a campionati inferiori.
2. Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la A.S.A. aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, la Segreteria Federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la A.S.A. può essere ammessa a partecipare.
3. In caso di reiezione della domanda la A.S.A. non conserva alcun diritto e può iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.
4. La A.S.A. già iscritta al campionato, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, sia nell'anno sportivo in corso che nel successivo, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando il solo diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.
5. Sanzioni consequenziali:
 - a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della A.S.A., mentre verranno assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili;
 - b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla A.S.A. inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
 - c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili;
 - d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al quadruplo di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla A.S.A. rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari ad otto volte quella stabilita per la prima rinuncia.